

mi, Copulazioni, Sepulture, e nell'amministrazione qualunque de' SS. Sacramenti tanto entro, che fuori delle Parrocchie Locali ovunque essi si trovino.

II. Qualora il Capellano Castrense non vi possa assistere personalmente, in tal caso il Parroco Locale deve esercire, puramente però come sussidiario, siffatte funzioni per riguardo a quelli che altrimenti appartengono nel Spirituale sotto la Giurisdizione del Capellano Militare; ed in allora soltanto, che dal Capellano Castrense verrà opportunamente delegato ad amministrare il Sacramento del Matrimonio al venirgli prodotto il permesso in iscritto del Comandante del Reggimento, resta egli autorizzato a legare in Matrimonio uno Sposo Militare con una Sposa Cittadina. Se poi nell'istesso tempo, e luogo vi si trovasse presente un Capellano Castrense, quantunque addetto ad altro Reggimento, in tal caso si compete a questo ultimo il diritto d'unirli in Matrimonio, a preferenza del Parroco Locale.

III. Tali Copulazioni, non men che i Battesimi, o Sepulture eseguite in assenza d'un Capellano Castrense devono dal Curato Locale venir registrate nel Protocollo Parrocchiale, perchè si possino in qualunque evento prendere le debite notizie, e devesi egualmente rimettere senza fallo al Reggimento una Nota delle funzioni Parrocchiali